



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 145 del 16 Aprile 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 Aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
-Avv. Paolo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'AIA-CRA: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.65 della Società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale 34 CZ del 7.03.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Life Simeri Crichi – Polisportiva Palermiti del 17.02.2019, Campionato 3^Categoria, Ammenda € 60,00, inibizione dirigenti TRUGLIA Antonio, COMI Enrico e IEMMELLO Francesco fino al 30 APRILE 2019, squalifica allenatore MACRI' Gianluca fino al 30 APRILE 2019, squalifica calciatore MARCELLA Nicola per TRE gare effettive, squalifica calciatori COMI Gregorio Federico, PARAFATI Gregorio, COMI Gabriele, AIELLO Danilo, ROSANO' Rocco per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante rappresentata dall'avv. Mirella Loiacono;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

In via preliminare dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna le squalifiche dei calciatori COMI Gregorio Federico, PARAFATI Gregorio, COMI Gabriele, AIELLO Danilo, ROSANO' Rocco per DUE gare effettive perché non impugnabili ai sensi dell'art.45, punto 3, lettera a del C.G.S..

Passando al merito dei fatti che possono essere oggetto di valutazione, l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di aver provveduto a notificare il provvedimento di espulsione a cinque giocatori per squadra a seguito della rissa verificatasi al 20' del primo tempo.

Rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate ai fatti come accertati, posto che la partita non poteva continuare essendo le squadre rimaste con un numero di effettivi inferiori a quello consentito da regolamento ed essendo rimasto accertato il coinvolgimento dei soggetti sanzionati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna le squalifiche dei calciatori COMI Gregorio Federico, PARAFATI Gregorio, COMI Gabriele, AIELLO Danilo, ROSANO' Rocco per DUE gare effettive;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 77 del Sig. ROMBOLA' Paolo (Società A.S.D. Real Capo Vaticano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 21.03.2019 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che questa Corte, con provvedimento pubblicato sul C.U. nr.137 del 3 Aprile 2019, ha già rigettato il reclamo proposto dalla società A.S.D. Real Capo Vaticano (reclamo n.73), avverso la squalifica inflitta anche al calciatore Rombolà Paolo con la medesima delibera oggi impugnata;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 78 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 29.03.2019 (squalifica calciatore DOUMBIA Baba fino al 30.06.2021).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il presidente della Società reclamante;

RILEVA

che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto d'indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 13.05.2019;

P.Q.M.

dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 13 MAGGIO 2019, ore 16.00.

RECLAMO nr. 79 della Società A.S.D. FILADELFIA CUP

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 28.03.2019 (Ammenda € 100,00, inibizione dirigente VALIA Francesco fino al 03.05.2019, inibizione del massaggiatore ANELLO Giovanni fino al 03.05.2019, squalifica calciatori BONELLI Domenico e MANCARI Tommasino per SEI gare effettive, squalifica calciatore SISCA Salvatore per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non appaiono sufficienti ad inficiare la ricostruzione dei fatti offerta dal Giudice di primo grado nel provvedimento impugnato, sulla base di quanto emerso dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata;

atteso che le sanzioni irrogate appaiono congrue rispetto alla natura, all'entità ed alle modalità di fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 80 della Sig.ra PRIOLO Filomena (Società A.S.D. Mirabella)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 139 del 04.04.2019 (inibizione fino al 15.05.2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito la reclamante;

ritenuto che, alla stregua di quanto risultante dagli atti ufficiali di gara, i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché la condotta della reclamante deve essere inquadrata come irrispettosa nei confronti del direttore di gara, non ravvisandosi alcun comportamento minaccioso o offensivo nelle espressioni riportate;

che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta alla Sig.ra PRIOLO Filomena fino al 23 APRILE 2019 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 16 APRILE 2019**
